

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ACCILI, BOMPIANI, D'AMICO e FRACASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1976

Statizzazione delle libere Università in Abruzzo

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone all'attenzione del Parlamento nasce dall'esigenza di dare alle attuali libere strutture universitarie abruzzesi un assetto organico definitivo attraverso la loro statizzazione.

L'esigenza non è di oggi, anche se oggi si pone in termini di ormai assoluta indifferibilità.

Infatti, ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare si sono accompagnati — per il passato — ben tre disegni di legge d'iniziativa governativa, tutti volti, entro tempi ravvicinati (almeno così si sperava), alla statizzazione degli stessi liberi Atenei e tutti invariabilmente rimasti senza esito.

Non ci soffermeremo sui primi se non per coglierne l'aspetto di fondo, per tanti, troppi anni (le prime iniziative universitarie risalgono nel 1948) le amministrazioni comunali e provinciali dell'intera regione Abruzzo si sono fatte carico di un imponente sforzo finanziario ed hanno dato vita ad un complesso universitario che s'è imposto all'attenzione del Paese, e sostituendosi allo

Stato cui la legge affida la responsabilità primaria di attendere all'istruzione universitaria.

Vale la pena, comunque, di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sui secondi, sui disegni di legge, cioè, d'iniziativa governativa.

Il primo, in ordine di tempo, reca il numero 1968 ed è del 15 novembre 1971.

Siamo agli sgoccioli della V Legislatura ed il disegno di legge rimarrà lettera morta.

Lo ripresenterà, agli inizi della VI Legislatura, il Ministro della pubblica istruzione dell'epoca onorevole Scalfaro nella seduta del Consiglio dei ministri del 5 maggio 1973.

Questo secondo disegno di legge avrà un ben strano destino: dal Consiglio dei ministri, anche se approvato, non giungerà mai in Parlamento.

Il terzo ed ultimo della serie, finora negativa, è del 24 ottobre 1975, porta il n. 2300 e sarà oggetto, in Commissione ed in Sottocommissione, di un estenuante dibattito: dibattito che si trascinerà per troppo tem-

po e tra non pochi contrasti fino allo scioglimento anticipato della VI Legislatura.

È, questa, la volta di dire, con fermezza, una parola definitiva e da parte del Governo e da parte del Parlamento.

C'è stato un sopralluogo effettuato da una Commissione parlamentare per acquisire tutti gli elementi di giudizio sulle libere università abruzzesi; c'è l'articolo 10 dei provvedimenti urgenti per le Università italiane che impegna il Governo a risolvere il problema senza ulteriori colpevoli negligenze e deprecabili indugi.

C'è una lunga attesa delle popolazioni interessate e di 20.000 studenti che non può essere ulteriormente tradita, senza ulteriore discredito e sfiducia nelle istituzioni.

C'è, per concludere, l'aspetto che più di ogni altro preoccupa: gli enti locali, ormai allo stremo, non sono più in grado di assolvere agli impegni assunti nei confronti dei Consigli di amministrazione.

Una situazione, come appare chiaro, che nella sua complessità e gravità, si raccomanda da sé all'attenzione ed alla comprensione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera Università degli studi « G. D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, numero 425, sono soppressi.

Al loro posto sono istituite le seguenti Università:

- a) Università degli studi dell'Aquila;
- b) Università degli studi di Chieti « Gabriele d'Annunzio » con sede in Chieti.

Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

L'Università statale degli studi dell'Aquila è costituita dalle facoltà di magistero, di in-

gegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di medicina e chirurgia.

L'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti è costituita dalle facoltà di lettere e filosofia; di architettura, di economia e commercio, di lingue e letterature straniere; di medicina e chirurgia; di giurisprudenza con annessa scuola di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale; di scienze politiche con annessa scuola di perfezionamento in diritto europeo; e di scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Le facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali hanno sede in Teramo.

Nella stessa sede può essere nominato un pro-rettore.

Art. 3.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di amministrazione delle due Università statali di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione provvisoria di ciascuna di esse è affidata ad un Commissario governativo nominato dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di una terna di professori di ruolo in servizio in ciascuna università designati da tutti i professori incaricati di un corso ufficiale.

Tale nomina non potrà avere in ogni caso durata superiore a due anni accademici e non è riconfermabile.

Art. 4.

Il Commissario governativo presenterà al Ministro della pubblica istruzione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Università.

Lo statuto di ciascuna Università sarà predisposto dal commissario governativo, sentiti i consigli di facoltà o, in mancanza, i comitati ordinatori di cui al successivo articolo 5. Esso sarà approvato a norma di legge ed andrà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Al commissario è affidato altresì l'incarico di provvedere agli atti occorrenti alla costituzione del Consiglio di amministrazione, ai

sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, integrato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 5.

Nel caso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna facoltà appartenente ad una delle due università risultino assegnati meno di tre professori di ruolo, sarà nominato un comitato ordinatore cui spettano le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge demandano ai Consigli di facoltà.

Il comitato è composto di tre membri. Essi sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra sei nominativi di professori di ruolo in materie già attivate dalle facoltà, designati dai professori incaricati di un corso ufficiale presso le facoltà medesime.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di quindici essi eleggeranno rispettivamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il Consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato secon-

do la procedura prevista dal precedente comma secondo.

Finchè non potranno essere eletti secondo le norme vigenti i Presidi delle facoltà, i Presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge alle Università statali degli studi dell'Aquila e di Chieti sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà secondo l'allegata tabella A e il personale non insegnante di ruolo di cui all'allegata tabella B. Alle Università dell'Aquila e di Chieti è consentita la stipulazione, rispettivamente, di n. 45 e n. 75 contratti di nuova istituzione secondo le norme previste dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. I contratti saranno attribuiti mediante concorsi riservati alle medesime categorie di laureati contemplate dal secondo comma del menzionato articolo 5, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dall'allegata tabella B.

Parimenti, il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nell'allegata tabella A.

Per il funzionamento dell'opera universitaria si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante suindicato.

Art. 7.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso le soppresses istituzioni universitarie libere sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico delle università restando assegnati alla sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo attualmente in servizio presso le anzidette istituzioni universitarie sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle università, restando assegnati all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca e alla sede in cui prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349 e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza. Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I professori incaricati che siano già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e quelli che conseguano tali requisiti entro l'anno accademico corrente all'entrata in vigore della presente legge, conservano o possono chiedere la stabilizzazione nell'incarico.

Art. 8.

Il personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di ruolo delle Istituzioni universitarie libere indicate nell'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla stessa data, ove occorra anche in soprannumero, nei corrispondenti ruoli organici statali delle

Università con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'inquadramento del personale di cui al presente articolo nella rispettiva carriera è effettuato nella qualifica e classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita. Il personale inquadrato conserva l'anzianità maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

A domanda il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Il personale non di ruolo non insegnante, assunto in data non posteriore al 30 giugno 1975, ed in servizio nelle Istituzioni universitarie libere di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato e classificato, da quest'ultima data, nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

La classificazione viene effettuata nelle categorie di cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con la osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, previste dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale nominato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalla tabella *B* annessa alla presente legge, nei limiti di quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 8.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 3, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale che ritenga di aver diritto alla applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Al personale di ruolo delle Istituzioni universitarie libere di cui all'articolo 1 che, per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, i servizi comunque prestati alle dipendenze di una delle predette libere Università, antecedentemente all'inquadramento, sono computati, a domanda, ai sensi del vigente testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Si applicano, rispettivamente, l'articolo 12 oppure l'articolo 14 del citato testo unico secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi o integrativi di essa.

Art. 11.

Gli studenti regolarmente iscritti presso una delle Istituzioni universitarie libere di cui all'articolo 1 sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa facoltà della rispettiva Università statale.

Gli studi compiuti e gli esami sostenuti dagli studenti iscritti al corso di laurea in statistica funzionante nella libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti sono validi ai fini del proseguimento degli studi e del conseguimento delle lauree presso la stessa Università.

Coloro che abbiano già sostenuto l'esame di laurea in statistica presso il predetto corso di laurea sono tenuti a ripetere l'esame stesso e a discutervi, oltre alla dissertazione di laurea, due argomenti, oggetto di trattazione scritta, relativi a due insegnamenti compresi nel corso o indirizzo di laurea.

Art. 12.

Il patrimonio mobile ed immobile delle suddette Istituzioni universitarie libere di cui all'articolo 1 è devoluto, secondo le rispettive sedi, alle due Università statali.

L'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà dei comuni e delle province dell'Aquila, di Chieti e degli enti consorziati è mantenuta per le rispettive sedi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario governativo provvederà alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna delle due Università.

Art. 13.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Art. 14.

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni è concesso un contributo straordinario di lire 400 milioni per ciascuna Università di cui alla presente legge.

Art. 15.

All'onere di lire 800 milioni di cui al precedente articolo ed a quelli valutati, in ragione d'anno, in lire 3.464.876.000 per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 5.200 milioni per contributi e finanziamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie, contratti quadriennali con laureati e ricerca scientifica si provvede, per anno finanziario, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sempre per anno finanziario.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

| | Posti prof. di ruolo | Posti ass. di ruolo |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Facoltà di magistero | 27 | 40 |
| Facoltà di ingegneria | 26 | 52 |
| Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali | 22 | 44 |
| Facoltà di medicina e chirurgia | 24 | 48 |

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

| | | |
|--|----|----|
| Facoltà di lettere e filosofia | 23 | 35 |
| Facoltà di architettura | 16 | 32 |
| Facoltà di economia e commercio | 19 | 30 |
| Facoltà di lingue e letterature straniere | 7 | 10 |
| Facoltà di medicina e chirurgia | 24 | 48 |
| Facoltà di giurisprudenza | 18 | 27 |
| Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali | 21 | 35 |

TABELLA B

POSTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DI RUOLO

| | Parametro | L'Aquila | Chieti |
|--|-----------|----------|--------|
| Dirigente superiore | — | — | 1 |
| Primo dirigente | — | 1 | 1 |
| Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo: | | | |
| | 530 | | |
| | 487 | | |
| Direttore di divisione aggiunto | 455 | — | 1 |
| | 426 | | |
| | 387 | | |
| Direttore di sezione | 307 | 4 | 7 |
| Consigliere | 257 | | |
| | 190 | 1 | — |
| Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo: | | | |
| Segretario capo | 370 | 1 | 1 |
| Segretario principale | 297 | | |
| | 255 | 3 | 5 |
| Segretario | 218 | | |
| | 178 | 7 | 5 |
| | 160 | | |
| Ruolo organico della carriera esecutiva di segreteria: | | | |
| | 245 | | |
| | 213 | | |
| Coadiutore | 183 | | |
| | 163 | 19 | 20 |
| | 133 | | |
| | 120 | | |
| Carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie: | | | |
| Direttore di ragioneria di 2ª classe | 307 | — | — |
| Vice direttore di ragioneria | 257 | | |
| | 190 | 1 | 1 |
| Carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie: | | | |
| Ragioniere capo | 370 | 1 | — |
| Ragioniere principale | 297 | | |
| | 255 | 1 | 3 |

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

| | Parametro | L'Aquila | Chieti | | |
|--|--|----------|--------|------|----|
| Ragioniere | 218 178 160 | } 1 | 3 | | |
| Ruolo organico della carriera direttiva del personale delle biblioteche: | | | | | |
| Bibliotecario di 2 ^a classe | 307 | | | | |
| Bibliotecario | 257 190 | } 1 | 1 | | |
| Ruolo organico della carriera di concetto del personale delle biblioteche: | | | | | |
| Aiuto bibliotecario capo | 370 | 1 | — | | |
| Aiuto bibliotecario principale | 297 255 | } 3 | 4 | | |
| Aiuto bibliotecario | 218 178 160 | | | — | 6 |
| Ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati: | | | | | |
| Tecnico laureato | 435 426 387 307 257 218 | } 12 | 4 | | |
| Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori: | | | | | |
| Tecnico capo | 370 | | | 6 | 2 |
| Tecnico coadiutore | 302 260 227 188 160 | | | } 54 | 18 |
| Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico: | | | | | |
| Tecnico | 245 218 188 168 143 128 | | | | |
| Ruolo organico del personale ausiliario: | | | | | |
| Bidello, custode, usciere | 165 143 133 | } 23 | 24 | | |